



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare per
attività partigiana*

Approvato con delibera di G.P. n. 120 del 28.08.2014

MANUALE OPERATIVO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e della circolare del Ministero dell'interno n 32/2014)



I N D I C E

Art. 1 - Indizione delle elezioni e costituzione dell'ufficio elettorale.....	3
Art. 2 - Determinazione del corpo elettorale e dell'indice di ponderazione.....	3
Art. 3 – Elettorato attivo.....	4
Art. 4 – Elettorato passivo	4
Art. 5 - Formazione delle candidature	5
Art. 6 - Sottoscrizione delle candidature	5
Art. 7 - Presentazione delle candidature	6
Art. 8 - Esame e ammissione delle candidature	7
Art. 9 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali	8
Art. 10 – Completamento esame delle candidature	9
Art. 11 - Formazione della lista di sezione e delle schede di voto.....	9
Art. 12 - Costituzione e organizzazione del seggio elettorale	9
Art. 13 - Rappresentanti dei candidati a presidente o di lista.....	10
Art. 14 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale.....	11
Art. 15 - Compiti e poteri del presidente del seggio.	11
Art. 16 - Funzioni del vicepresidente	11
Art. 17 - Compiti del segretario e degli scrutatori.....	12
Art. 18 - Costituzione del seggio elettorale	12
Art. 19 - Votazioni	12
Art. 20 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia.....	13
Art. 21 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale	13
Art. 22 - Operazioni di scrutinio	13
Art. 23 - Materiale elettorale	14
Art. 24 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia	14
Art. 25 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale	15
Art. 26 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale.....	15
Art. 27 - Disposizioni finali.....	15



Art. 1 - Indizione delle elezioni e costituzione dell'ufficio elettorale

1. Il presidente della provincia in carica indice le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale con decreto da pubblicarsi all'albo pretorio informatico della provincia almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. Il decreto è trasmesso, mediante posta elettronica certificata avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:
 - a. ai comuni della provincia per:
 - la comunicazione al sindaco e a ciascun singolo consigliere a cui provvede lo stesso sindaco;
 - la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia;
 - b. al prefetto della provincia.
2. Il decreto di indizione delle elezioni avvia il procedimento elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al predetto decreto.
3. Il presidente della provincia costituisce, presso la sede legale dell'ente sita ad Ascoli Piceno, in P.zza Simonetti n. 36, l'ufficio elettorale provinciale (di seguito ufficio elettorale), composto dal Dirigente del Servizio di Presidenza – Vice Segretario Generale che lo presiede e da altri tre componenti.
4. Il presidente dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale e assume tutti gli atti del medesimo ufficio i quali vengono pubblicati, oltre che all'albo pretorio informatico dell'ente, in apposita sezione del sito denominata "Ufficio elettorale. Attuazione Legge n. 56/2014".
5. Tutte le comunicazioni relative al procedimento elettorale verranno effettuate esclusivamente per posta elettronica.

Art. 2 - Determinazione del corpo elettorale e dell'indice di ponderazione

1. Il corpo elettorale deve formare oggetto di una lista generale in ordine alfabetico con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).
2. Il Servizio di Presidenza tiene l'elenco aggiornato degli amministratori comunali in carica, il quale costituisce l'anagrafe elettorale provinciale.
3. L'anagrafe elettorale provinciale comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche come previste dalla legge:

•	fascia A	di colore azzurro	per comuni	fino a 3.000 abitanti
•	fascia B	di colore arancione	per comuni	da 3.001 a 5.000 abitanti
•	fascia C	di colore grigio	per comuni	da 5.001 a 10.000 abitanti
•	fascia D	di colore rosso	per comuni	da 10.001 a 30.000 abitanti
•	fascia E	di colore verde	per comuni	da 30.001 a 100.000 abitanti
4. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun comune, i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco.



5. In concomitanza con l'indizione delle elezioni, il Dirigente del Servizio di Presidenza – Vice Segretario Generale della Provincia chiede ai segretari dei comuni della provincia o ai responsabili del servizio l'invio, entro il 32° giorno antecedente la data delle elezioni, di una attestazione contenente l'elenco e le generalità complete (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, inoltre, la data di decorrenza di ciascuna carica. Chiede, altresì, l'immediata comunicazione dei cambiamenti nel corpo elettorale che dovessero intervenire tra il 35° giorno antecedente e il giorno lavorativo immediatamente precedente la votazione e provvede a fare apposite annotazioni sulla lista nel caso in cui si verificano cambiamenti.
6. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei comuni, prenderà atto con proprio provvedimento della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali e provvederà all'aggiornamento del corpo elettorale a seguito di eventuali surroghe.
7. Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'ufficio elettorale, è consentito al nuovo consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al presidente del seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal segretario comunale che certifichi la surroga. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.
8. L'ufficio elettorale calcola, secondo quanto previsto dalla legge, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, in caso di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti successivamente, alla data delle elezioni.
9. L'ufficio elettorale pubblica all'albo pretorio informatico l'elenco degli elettori distinti per fascia demografica di appartenenza, nonché l'esito del calcolo dell'indice di ponderazione del voto di ciascuno di essi, rispettivamente, alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, in caso di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti successivamente alla data delle elezioni, li trasmette ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia.
10. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell'art.1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "consiglieri provinciali uscenti" i consiglieri provinciali, compreso il presidente, che erano in carica alla data della cessazione del consiglio provinciale avvenuta il 24/06/2014.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Ascoli Piceno in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione dei comuni.

Art. 4 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.



2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L. 56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.
3. In sede di prima applicazione della L. 56/2014 sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere provinciale i consiglieri provinciali uscenti.

Art. 5 - Formazione delle candidature

1. Nessun candidato alla carica di presidente può accettare più di una candidatura. Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più liste. Nessuna lista può contenere uno dei due sessi rappresentato in misura superiore a quella stabilita dalla legge.¹ Nessuna candidatura alla carica di presidente può essere collegata a una lista per l'elezione del consiglio. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. I candidati alla carica di presidente e di consigliere provinciale devono essere indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso il quale sono stati eletti e la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale, consigliere provinciale uscente). I candidati alla carica di consigliere provinciale compresi in una lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. La candidatura alla carica di presidente non può contenere alcun simbolo.
4. Ciascuna lista di candidati al consiglio provinciale è, invece, identificata da un contrassegno elettorale di forma circolare del diametro di cm. 3,00, da riprodurre nella scheda di votazione. Detto contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare cartaceo non lucido e su supporto digitale (CD rom e in formato JPEG). Qualora il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale a livello nazionale o regionale o provinciale del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della L. 53/1990.
5. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
6. I candidati alla carica di presidente e di consigliere possono designare un delegato effettivo ed uno supplente, incaricati di ricevere la comunicazione di ammissione o riconsunzione della candidatura o della lista, di assistere all'attribuzione della numerazione progressiva delle candidature o delle liste e di designare i rappresentanti di candidato o di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di delegati, le relative attività possono essere svolte dai candidati a presidente e dai capilista. Ad essi sono indirizzate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento elettorale.

Art. 6 - Sottoscrizione delle candidature

1. Le candidature a presidente e le liste per la carica di consigliere provinciale devono essere sottoscritte, rispettivamente, da non meno del 15% e da non meno del 5% degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente la votazione. Occorrendo, l'esito del calcolo delle predette percentuali è arrotondato per eccesso.

¹ Per espresso disposto dell'art. 1, comma 72, della legge 7.4.2014 n. 56, l'appartenenza ad entrambi i sessi in misura non inferiore a quella stabilita dal comma 71 dell'art. 1 della medesima legge non si applica nei primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge 23.11.2012 n. 215.



2. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 2, comma 6, del presente manuale.
3. I candidati alla carica di presidente e alla carica di consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, delle candidature a presidente e delle liste dei candidati a consigliere provinciale.
4. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art. 2, comma 10, del presente manuale, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.
5. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente, per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati a consigliere provinciale. Nel caso di sottoscrizione di più candidature per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima e, in caso di sottoscrizioni autentiche in pari data, quella apposta sulla candidatura o sulla lista presentata prima.
6. Di ciascun sottoscrittore va indicato cognome, nome, luogo e data nascita, nonché la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale) e il comune presso cui è stato eletto.
7. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della L. 53/1990 da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco.
8. In caso di autentica da parte dei consiglieri comunali, andrà allegata alla dichiarazione di presentazione della lista per la candidatura a consigliere provinciale e alla dichiarazione per la candidatura alla carica di presidente copia della comunicazione di disponibilità presentata al sindaco debitamente protocollata. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della L. 53/1990 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
9. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 - Presentazione delle candidature

1. L'ufficio elettorale riceve le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati a consigliere provinciale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del ventunesimo giorno antecedente la votazione e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale riceve le candidature e i relativi allegati, in carta libera, e ne rilascia ricevuta, indicando la data e l'ora di presentazione, oltre che sulla ricevuta, sui documenti presentati. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.



3. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata con dichiarazione redatta in conformità al modello 1 allegato al presente manuale, corredata da un certo numero di atti separati, conformi al modello 2, necessari a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sono allegati la dichiarazione di accettazione redatta in conformità al modello 5, allegato al presente manuale, il contrassegno elettorale e la eventuale comunicazione di disponibilità all'autenticazione delle firme presentata al sindaco.
4. La candidatura alla carica di presidente è presentata con dichiarazione redatta in conformità al modello 3 allegato al presente manuale corredata da un certo numero di atti separati, conformi al modello 4, allegato al presente manuale necessari a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Alla dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente è allegata la dichiarazione di accettazione redatta in conformità al modello 6 allegato al presente manuale e la eventuale comunicazione di disponibilità all'autenticazione delle firme presentata al sindaco.
5. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere provinciale contengono la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge, e devono essere sottoscritte con firma autenticata a norma dell'art. 14 della L. 53/1990.
6. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 8 - Esame e ammissione delle candidature

1. Entro il 15° giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale ammette o ricusa le candidature e le liste ed entro il giorno successivo, alla presenza dei delegati o, se non designati, dei candidati a presidente e dei capilista, sorteggia il numero d'ordine in base al quale i candidati a presidente e le liste dei candidati a consigliere provinciale saranno riprodotti sulle schede di voto.
2. A tal fine, l'ufficio elettorale entro il 18° giorno antecedente la votazione:
 - a. verifica che:
 - le candidature e/o le liste siano state presentate nei termini di legge e i candidati a consigliere siano inclusi, ciascuno, in una sola lista;
 - siano state regolarmente prodotte le dichiarazioni di accettazione delle candidature contenenti la dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge;
 - i candidati siano effettivamente sindaci e consiglieri dei comuni e, in particolare, che i sindaci candidati a presidente abbiano un mandato in scadenza non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni o siano consiglieri provinciali uscenti;
 - ciascuna lista presenti almeno 5 e non più di 10 candidati;
 - le firme dei sottoscrittori siano state prodotte nel numero minimo previsto e siano state regolarmente autenticate e i sottoscrittori siano in possesso dei requisiti di elettore sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito istituzionale della Provincia;
 - i contrassegni depositati siano conformi alle caratteristiche prescritte all'art. 5, commi 4 e 5 del presente manuale. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista;



- b. ricusa la candidatura a presidente della provincia e la candidatura a componente del consiglio provinciale qualora:
- manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012;
 - accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia o di consigliere provinciale uscente;
 - il mandato dei candidati sindaci alla carica di presidente della provincia scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
 - la candidatura sia inclusa in altra lista già presentata;
 - i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che risultino eccedenti al numero massimo fissato dalla legge (n. 10 candidati), secondo l'ordine di presentazione indicato nella lista;
 - la candidatura a presidente della provincia se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate;
- c. ricusa la lista nei seguenti casi:
- se, per effetto delle cancellazioni di cui al punto precedente, il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto;
 - se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate;
 - se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo;
- d. comunica l'esito della verifica ai delegati o, in assenza di designazione, ai candidati a presidente e ai capilista, assegnando 24 ore di tempo per le occorrenti integrazioni istruttorie, la sanatoria di eventuali irregolarità e, se del caso, ferme restando le sottoscrizioni e gli altri atti prodotti con quello presentato, la sostituzione del contrassegno.
3. Entro l'8° giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale pubblica all'albo pretorio informatico della provincia le candidature alla carica di presidente e le liste con i nominativi dei candidati a consigliere provinciale.
4. Trasmette, infine, i predetti documenti ai comuni per la loro pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia.

Art. 9 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista siano conformi ai requisiti indicati all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente manuale e alle disposizioni di legge vigenti e abbiano carattere distintivo rispetto a quelli delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5, del presente manuale deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale,



pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 10 - Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio elettorale può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 11 - Formazione della lista di sezione e delle schede di voto

1. L'ufficio elettorale forma la lista di sezione che comprende il corpo elettorale, così come individuato all'art. 2, comma 6, del presente manuale con annotati i cambiamenti eventualmente intervenuti tra il 35° giorno antecedente e il giorno lavorativo immediatamente precedente la votazione, tempestivamente comunicati dai segretari dei comuni della provincia. O dai responsabili del servizio.
2. Gli elettori sono indicati con cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita. A fianco di ciascuno di essi è lasciato apposito spazio per annotazioni.
3. L'ufficio elettorale predispone le schede di votazione secondo i modelli predisposti dal Ministero dell'Interno in numero corrispondente al numero di elettori di ciascuna fascia demografica, maggiorato del 10%, nei colori di cui all'art. 2, comma 3, del presente manuale.
4. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a. la lista di sezione è suddivisa in cinque elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento;
 - b. le schede di voto sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;
 - c. ciascun elenco, unitamente alle relative schede, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del seggio presso la quale l'amministratore del comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.

Art. 12 - Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

1. Il Dirigente del Servizio di Presidenza – Vice Segretario Generale, nella sua veste di presidente dell'ufficio elettorale, costituisce un unico seggio elettorale composto da non meno di cinque componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, più eventuali supplenti. Il presidente del seggio assegna a uno degli scrutatori le funzioni di vicepresidente. Il seggio opera con la costante presenza di almeno tre dei suoi componenti tra cui il presidente o il vicepresidente.



2. L'ufficio elettorale allestisce il seggio presso la sala consiliare della provincia e lo attrezza con tavoli e sedie, cabine elettorali, urne e materiale di cancelleria e quant'altro utile per l'espletamento delle operazioni.
3. L'ufficio elettorale consegna al Presidente del seggio elettorale, nella giornata del venerdì antecedente la votazione, la lista di sezione e le schede di voto, nonché un esemplare del verbale delle operazioni del seggio e, in duplice esemplare, due tabelle di scrutinio, una per ciascuna elezione. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al seggio elettorale contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
4. Il seggio elettorale si insedia per l'autenticazione delle schede di votazione il giorno lavorativo antecedente la votazione o, al più tardi, alle ore 7,00 del giorno della votazione. Fino all'insediamento del seggio elettorale il presidente conserva il materiale ricevuto in luogo sicuro.
5. Il seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'ente.
6. Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, il giorno della votazione assiste alle operazioni di voto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, il giorno successivo, effettua lo scrutinio e trasmette le relative tabelle e il verbale delle operazioni di seggio all'ufficio elettorale per la proclamazione degli eletti.
7. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale e dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto e i rappresentanti di lista.

Art. 13 - Rappresentanti dei candidati a presidente o di lista

1. Il delegato effettivo, in caso di suo impedimento il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente o della lista di candidati a consigliere provinciale, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio. In mancanza di delegati, la designazione dei rappresentanti dei candidati a presidente e delle liste può essere fatta esclusivamente dai candidati a presidente e dai capilista.
2. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge, devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 16,00 del giorno lavorativo precedente la votazione oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. I rappresentanti dei candidati o di lista, se non sono parte del corpo elettorale, sono tenuti ad esibire al seggio la propria tessera elettorale a dimostrazione del possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.



Art. 14 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
3. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale di cui uno deve essere o il presidente o il vicepresidente. I componenti del seggio volante dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 15 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decide su:
 - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali e proteste;
 - contestazione e nullità dei voti.
 - costituzione del seggio elettorale volante, qualora richiesto ai sensi dell'art. 14, comma 3, del presente manuale
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al T.A.R. delle Marche.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del seggio elettorale, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 16 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.



Art. 17 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio ed in particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

Art. 18 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente a quello fissato per le elezioni o entro le ore 07.00 del mattino del giorno stesso delle elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente del seggio elettorale verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 19 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica gli elettori viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che dovrà essere riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.



5. Alle operazioni di voto e quelle di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio elettorale, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 20 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 21 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno e in caso di omonimia dovrà essere scritto anche il nome.

Art. 22 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo alla votazione.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a. verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b. contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate in un plico sigillato con l'apposizione del timbro dell'ente e la firma del presidente.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta in apposito contenitore unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'ente.



6. Per facilitare le operazioni di scrutinio il seggio elettorale può decidere di raggruppare per colore le schede votate.
7. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di riconoscimento che porta all'annullamento del voto.
8. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a. non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b. non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
 - c. contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
9. Sono altresì nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata.
10. In ogni caso le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio elettorale ed in particolare del presidente.
11. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
12. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
13. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 23 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute, in plichi separati, le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a. il registro degli elettori firmato da tutti i componenti del seggio elettorale;
 - b. il verbale delle operazioni di voto sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'ente.
3. Il presidente del seggio elettorale consegna seduta stante il materiale elettorale all'ufficio elettorale.

Art. 24 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio e dopo aver esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior



numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 25 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. Dopo la proclamazione del presidente l'ufficio elettorale proclama eletti i consiglieri provinciali secondo quanto stabilito nella L. n. 56/2014 e nel presente manuale.
2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
3. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e secondo le disposizioni stabilite dall'art. 1, commi 36 e seguenti, della L. 56/2014.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 26 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti il Dirigente del Servizio di Presidenza – Vice Segretario Generale - presidente dell'ufficio elettorale con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio informatico della provincia, alla sua trasmissione ai sindaci della provincia per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al prefetto.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibile nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.